

STATUTO

BLUCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRASCINETO CS VIA ALDO MORO
2

Numero REA: CS - 228114

Codice fiscale: 03333150781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto	
	Repertorio numero 5.146	
	Raccolta numero 3.276	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Frascineto la Società cooperativa	
	denominata "BLUCOOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli	
	interessi generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale e lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	

	cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci	
	e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con	
	altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di incentivare	
	l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza	
	operativa per assicurare loro, in prospettiva, posti di lavoro stabili ed a	
	condizioni vantaggiose.	
	Ai sensi dell'art. 2512 c.c. la cooperativa opererà prevalentemente con il	
	lavoro dei propri soci; la Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse vive della comunità attraverso lo svolgimento	
	di attività produttive nei vari settori, in conformità a quanto previsto dalla	
	legge 381/91 lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega	
	principalmente soci lavoratori retribuiti, fra cui soci svantaggiati in misura	
	non inferiore a quella prevista dalla citata legge 381/91, dando occupazione	
	lavorativa agli stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui	
	alla L. 142/2001.	

	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di incentivare	
	l’inserimento dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza	
	operativa per assicurare loro, in prospettiva, posti di lavoro stabili ed a	
	condizioni vantaggiose.	
	Ai sensi dell’art. 2512 c.c. la cooperativa opererà prevalentemente con il	
	lavoro dei propri soci; la Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita	
	all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività	
	produttive in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. “B” ed ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento	
	delle seguenti attività:	
	- attività di imballaggio, trasloco e trasporto;	
	- attività di facchinaggio;	
	- attività di organizzazione e sistemazione archivi;	
	- servizi di pulizia,cura, pulizia e manutenzione del verde pubblico e	
	privato;	
	- posa in opera cartongesso,tinteggiatura e decorazione, lavori edili di	
	genere di restauro, ristrutturazione e manutenzioni murarie;	
	- posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;	
	- tinteggiatura e posa in opera di vetri;	
	- manutenzione e creazione di opere in carpenteria metallica;	

	- attività e servizi nel settore edile, storico-artistico, manutenzione	
	ambientale e salvaguardia del territorio;	
	- realizzazione di opere edili civili, di urbanizzazione primaria e	
	secondaria, di riqualificazione urbana;	
	- installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti di	
	condizionamento termico e di sistemi di sicurezza;	
	- recupero e costruzione di unità abitative per anziani, handicappati,	
	immigrati, studenti ed altre categorie sociali;	
	- opere infrastrutturali, di strade e sentieri, di spazi di verde attrezzato ed	
	ogni altra attività affine e/o connessa con la salvaguardia del territorio;	
	- costruzione, ricostruzione e manutenzione di strade comunali, provinciali,	
	statali, private, marciapiedi, isole pedonali, zone di transito di pedoni e	
	veicoli in genere, nonché manutenzione e gestione di aree di parcheggio ed	
	aree di sosta;	
	- servizi per la tutela di aree protette, ambientali, ecologiche, storiche	
	destinate ad uso pubblico e/o privato e di servizi di protezione civile;	
	- realizzazione di opere e servizi per la sistemazione e manutenzione del	
	patrimonio boschivo, del verde attrezzato e non, pubblico e privato,	
	decespugliazione di strade, cunette, marciapiedi, attività di potature ed in	
	genere cura e manutenzione del verde pubblico e privato, delle aree	
	protette, del patrimonio storico ed artistico, dei centri storici e di ogni	
	attività affine e/o connessa;	
	- realizzazione e gestione di aree ambientali attrezzate, aree pic-nic, colonie	
	montane o marine, centri di educazione ambientale, parchi fluviali, musei,	
	aree archeologiche ed ogni altra struttura e/o attività inerente la	

	valorizzazione del territorio;	
	- pulizia e manutenzione delle spiagge, porti, navi, edifici e strutture di	
	qualsiasi genere, disinfestazioni;	
	- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, raccolta	
	differenziata ed ogni altra attività affine o connessa al trattamento dei rifiuti;	
	- gestione e manutenzione impianti di depurazione delle acque di scarico,	
	della rete idrica e fognaria e di ogni altro impianto affine o connesso;	
	b) attività agro-industriali:	
	- attività di cui all'art. 2135 c.c. connesse all'esercizio dell'agricoltura sui	
	terreni acquistati o assunti in fitto o in altra forma, anche per conto terzi;	
	- prestazioni di servizi a terzi connessi all'esercizio dell'agricoltura di	
	manodopera o attraverso l'utilizzo di macchinari, ivi compresa l'attività di	
	potatura;	
	- impianti di produzione in serra o semi - industriale di prodotti agricoli,	
	coltivazioni floricole e di piante ornamentali e connessi;	
	- impianti di allevamenti zootecnici e di selvaggina;	
	- la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, il trasporto,	
	manipolazione, confezionamento, la surgelazione dei prodotti agricoli in	
	genere e relativi sottoprodotti, nonché la vendita degli stessi, costituendo	
	eventualmente anche magazzini collettivi e facendo quant'altro necessario	
	per l'interesse collettivo o singolo dei soci;	
	- impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici derivati.	
	c) servizi agro - turistici e turismo:	
	- realizzazione e gestione di impianti agro-turistici;	
	- gestione di musei e conservazione dei luoghi e monumenti storici e	

	cittadini, attività di orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve	
	naturali.	
	d) altri servizi sociali e personali:	
	- gestione di parcheggi, servizio di posteggiatore e vigilanza e di altri servizi	
	connessi;	
	- gestione di servizi inerenti piani spiaggia, valorizzazione centri storici,	
	centri visita e ogni altra attività di valorizzazione ambientale e cittadina;	
	- attività di lavanderia per privati, alberghi, ristoranti, enti e comunità;	
	- pulizia, disinfestazione, sanificazione di locali e ogni altra attività	
	connessa;	
	- gestione mense e refezione scolastica, buoni pasti, servizi ristoro e cd	
	"catering", con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;	
	- attività di trasporto terrestre urbano ed extraurbano, nazionale ed	
	internazionale, di passeggeri, ivi compreso il trasporto del personale	
	dipendente di aziende pubbliche e/o private, di alunni e scolaresche di	
	qualsiasi ordine e grado, servizio di scuolabus.	
	e) formazione professionale:	
	- presentare e gestire progetti di formazione professionale finanziati da enti	
	pubblici o privati in tutti i settori di inserimento lavorativo di cui sopra.	
	La cooperativa può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, atte	
	a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	
	La cooperativa, inoltre, con deliberazione dell'assemblea dei soci, può	
	assumere interessenze o partecipazioni in imprese che svolgono attività	
	economiche e potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace	

	la propria azione, nei limiti di legge, non a scopo di collocamento sul	
	mercato e conformemente alle finalità mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire a qualsiasi organismo di confederazione di	
	cooperative e/o consorzi o associazioni.	
	Nel rispetto delle inderogabili norme di legge, la cooperativa può svolgere	
	ogni altra attività connessa all'oggetto sociale, promozionale o formativa o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, partecipare ad	
	iniziative, anche con licitazioni private, convenzioni, partecipare ad aste	
	pubbliche e/o private, concorrere ad appalti e subappalti, con enti pubblici	
	e privati, che ivi concorrono in forza di leggi o deliberazioni	
	amministrative, per la realizzazione dei predetti scopi, nonché compiere	
	tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia	
	indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa può integrare, in	
	modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Essa, pertanto, in via esemplificativa, potrà:	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche in	
	associazioni riconosciute.	
	Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire ad	
	organizzazioni sindacali e ad associazioni di volontariato sociale, sia locali	
	che nazionali. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	

	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti e nel rispetto delle normative vigenti con particolare	
	riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	inderogabili che ne disciplinano l'esercizio, in particolare per le attività di	
	natura finanziaria.	
	La cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	Unione Europea, dallo Stato, dalla regione, da enti locali, oltre i	
	finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi	
	pubblici, statali, parastatali o privati.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	

	- partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell’azienda.	
	- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d’impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro	
	disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della l. 381/91.	
	3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle cooperative	
	sociali.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro	
	disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle	

	decisioni sulla loro destinazione.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività	
	svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	

	altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla	
	relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario	
	del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei	

	diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	

	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	

	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	

	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di	
	almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	

	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali	
	materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies,	
	comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice	
	Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	

	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro	
	500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad	
	indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con decisione dei soci che devono stabilire:	

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari	
	delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	

	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del	
	valore nominale di 500,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	

	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	

	apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	

	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima	
	dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o	
	altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	

	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il	
	precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non	
	possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	
	sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di	
	2. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata	
	con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto	
	da un numero di membri che va da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7	
	(sette), scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i	
	suoi membri il presidente, se non è stato nominato dall'assemblea al	
	momento della sua elezione.	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi	
	necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.	
	Il consiglio è convocato dal presidente con raccomandata inviata, almeno 5	
	(cinque) giorni prima dell'adunanza, a ciascun componente del consiglio di	
	amministrazione, nonchè all'organo di controllo o al revisore legale, ove	
	nominato, e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. Può,	
	alternativamente, essere convocato con telefax o posta elettronica inviati	
	almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.	
	Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della	
	riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è	
	valida con la presenza di tutti i consiglieri e dell'organo di controllo	
	interno, ove nominato ai sensi dell'articolo 2477 c.c., e nessuno si opponga	
	alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	La mancata opposizione deve risultare da apposita dichiarazione scritta,	

	depositata presso la sede della società prima della riunione.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in caso di sua	
	assenza, dal consigliere più anziano di età.	
	Per la validità delle delibere consiliari é richiesta la presenza della	
	maggioranza dei consiglieri in carica, mentre le delibere sono prese con la	
	maggioranza di due terzi dei voti dei consiglieri intervenuti.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.	
	I membri dell'Organo amministrativo non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data nella quale la decisione	
	dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Sono	
	sempre rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Compensi all'amministratore)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti	
	ad alcuno di essi.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri soci, oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	

	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione	
	dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci	
	all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	

	di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli	
	utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	“disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato in originale:	
	Massa Maria	